

870.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

### COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 – Articolo 9) .....	10
Missioni valevoli nella seduta del 1° marzo 2001 .....	3	(Sezione 4 – Articolo 11) .....	12
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 5 – Articolo 12 ed emendamenti) .	12, 13
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	<b>Proposta di legge S. 4178 (approvata dal Senato) n. 7409</b> .....	14
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione) .....	5	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	14
Corte costituzionale (Trasmissione di atti) ..	5	(Sezione 2 – Articolo 2) .....	14
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	5	<b>Disegno di legge S. 4611 (approvato dal Senato) n. 7215</b> .....	15
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	15
<b>Proposte di legge S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 (approvate, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) n. 5003-B</b> .....	7	(Sezione 2 – Articolo 2) .....	15
(Sezione 1 – Articolo 2 ed emendamento) .	7, 9	(Sezione 3 – Articolo 3) .....	15
(Sezione 2 – Articolo 4 ed emendamento) .	9, 10	<b>Disegno di legge S. 3257 (approvato dal Senato) n. 5810</b> .....	16
		(Sezione 1 – Articolo 1) .....	16
		(Sezione 2 – Articolo 2) .....	16
		(Sezione 3 – Articolo 3) .....	16
		(Sezione 4 – Ordine del giorno) .....	16

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge S. 4427 (approvato dal Senato) n. 7078</b> .....	18	(Sezione 4 — Articolo 4, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	25
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	18	(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamento) .	26
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	18	(Sezione 6 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	26, 27
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	18	(Sezione 7 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	27, 28
<b>Disegno di legge S. 4471 (approvato dal Senato) n. 7079</b> .....	19	(Sezione 8 — Articolo 8 ed emendamenti) ..	28, 29
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	19	(Sezione 9 — Articolo 9 ed emendamenti) ..	29
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	19	(Sezione 10 — Articolo 10) .....	30
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	19	(Sezione 11 — Articolo 11) .....	30
<b>Disegno di legge S. 4502 (approvato dal Senato) n. 7081</b> .....	20	(Sezione 12 — Articolo 12 ed emendamenti) ..	30
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	20	(Sezione 13 — Articolo 13) .....	31
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	20	(Sezione 14 — Articolo 14 ed emendamento) .	31
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	20	(Sezione 15 — Articolo 15) .....	32
(Sezione 4 — Articolo 4) .....	20	<b>Proposta di legge n. 1563 ed abbinata n. 6724</b> .....	33
<b>Disegno di legge S. 4634 (approvato dal Senato) n. 7556</b> .....	21	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	33
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	21	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	35
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	21	(Sezione 1 — Attività di collaudo degli elicotteri Agusta) .....	35
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	21	(Sezione 2 — Atti vandalici contro postazioni di Forza Italia) .....	36
<b>Disegno di legge S. 4776 (approvato dal Senato) n. 7557</b> .....	22	(Sezione 3 — Incidente dell'aeronautica militare nella provincia di Treviso) .....	36
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	22	(Sezione 4 — Messa in sicurezza dei torrenti della provincia di Torino) .....	37
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	22	(Sezione 5 — Criminalità nel nord-est della Sardegna) .....	38
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	22	(Sezione 6 — Trasferimento della farmacia del comune di Rose — Cosenza) .....	39
(Sezione 4 — Articolo 4) .....	22	(Sezione 7 — Ritiro dal mercato di alcuni tipi di farmaci) .....	41
<b>Disegno di legge n. 6499</b> .....	23	(Sezione 8 — Rimborsi alle associazioni di volontariato) .....	42
(Sezione 1 — Articolo 1 ed articoli aggiuntivi) .	23	(Sezione 9 — Accordo tra il Ministero degli affari esteri e la Banca mondiale) .....	42
(Sezione 2 — Articolo 2, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	24	(Sezione 10 — Importazione di concentrato di pomodoro) .....	43
(Sezione 3 — Articolo 3, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	24		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 1° marzo 2001.**

Amoruso, Angelini, Benvenuto, Giovanni Bianchi, Boato, Bordon, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Fontan, Gambale, Garra, Giovanardi, Grimaldi, Iacobellis, Francesca Izzo, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Mitolo, Morgando, Muzio, Napoli, Nesi, Niccolini, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pezzoni, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Schmid, Selva, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turco, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Amoruso, Angelini, Benvenuto, Boato, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fassino, Fontan, Gambale, Garra, Giovanardi, Grimaldi, Iacobellis, Francesca Izzo, Labate, La Russa, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Mitolo, Morgando, Muzio, Napoli, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Romano Carratelli, Schietroma, Schmid, Sica, Solaroli, Spini, Tremaglia, Turco, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 28 febbraio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LEONE: « Misure per favorire la pesca » (7648);

LEONE: « Nuove norme in favore del settore turistico » (7649);

LEONE: « Istituzione della provincia del Gargano » (7650);

SIGNORINO: « Modifica all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n 222, recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile » (7651);

CASILLI e ROTUNDO: « Disposizioni in materia di delocalizzazione produttiva e di mobilità dei lavoratori all'interno del territorio nazionale » (7652);

SALES: « Norme per l'erogazione del "prestito d'onore" da parte dei comuni situati nelle aree di cui all'obiettivo 1 e nei territori con maggiore incidenza di disoccupazione » (7653);

SALES: « Agevolazioni fiscali per le imprese meridionali » (7654);

MARTINAT: « Disposizioni per lo snellimento delle procedure di programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione di grandi opere, di infrastrutture di interesse nazionale e di insediamenti industriali strategici » (7655);

GIANCARLO GIORGETTI: « Disposizioni in materia di sanzioni amministrative »

per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali » (7656);

ARMANDO VENETO: « Disposizioni in materia di riscossione di contributi da parte degli ordini e dei collegi professionali » (7657);

SAONARA: « Nuove norme concernenti il coordinamento delle forze dell'ordine, i "contratti territoriali di sicurezza" e l'ordinamento della polizia locale » (7658).

Saranno stampate e distribuite.

### **Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato DE CESARIS ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

DE CESARIS ed altri: « Modifica all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di diritto di prelazione nell'acquisto dei beni immobiliari pubblici dismessi » (7596).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

#### *II Commissione (Giustizia):*

VELTRONI ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle procedure della crisi di impresa » (7497) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XIII e XIV;*

#### *III Commissione (Affari esteri):*

ZELLER ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'organizza-

zione Internazionale del Lavoro C169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 » (7602) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XI, XII e XIII;*

#### *V Commissione (Bilancio):*

BIELLI: « Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale del territorio del Monte Fumaiolo e del Monte Comero » (7579) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

#### *VI Commissione (Finanze):*

GIANCARLO GIORGETTI ed altri: « Disposizioni per favorire il rientro in Italia di lavoratori italiani residenti all'estero e di lavoratori stranieri di origine italiana » (7608) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):*

« Revisione delle disposizioni generali sulle società e riforma delle società di persone » (7612) *Parere delle Commissioni I, V, X, e XIV.*

### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettere in data 26 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti (E.N.S.), per gli esercizi dal 1997 al 1999 (doc. XV, n. 320);

Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (E.F.I.M.), per gli

esercizi dal 1998 al 30 giugno 2000 (doc. XV, n. 321).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.**

Con lettera del 23 febbraio 2001, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto dell'8 febbraio 2001, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Vincenzo VISCO, nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*.

**Trasmissione di atti della Corte costituzionale.**

Nel mese di febbraio 2001 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

**Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 febbraio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la richiesta di parere parlamentare sullo schema del Piano sanitario nazionale 2001-2003.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 marzo 2001.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 26 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del dottor Giuseppe ROSSI a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2001 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Gennaro TERRACCIANO a presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Lucio GUASTI a presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20

della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, allegato 1, n. 36, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 marzo 2001.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTE DI LEGGE: S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 — SENATORI: PAPPALARDO ED ALTRI: MICELE ED ALTRI; WILDE E CECCATO; COSTA ED ALTRI; GAMBINI ED ALTRI; POLIDORO ED ALTRI; ATHOS DE LUCA; DEMASI ED ALTRI; LAURO ED ALTRI; TURINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO (APPROVATE IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO, MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO) (5003-B)**

**(A.C. 5003-B — Sezione 1)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

*(Competenze).*

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di

decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;

c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;

d) gli *standard* minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;

e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;

f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;

g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;

h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;

m) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;

n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì princìpi ed obiettivi relativi:

a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;

b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;

d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;

e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;



f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

*(Competenze).*

*Al comma 4, sostituire le parole da:* ai sensi dell'articolo *fino a:* n. 112 *con le seguenti:* l'integrale applicazione dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevedendo, in particolare,

**2. 1.** Marzano, Scaltritti.

#### **(A.C. 5003-B - Sezione 2)**

#### ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 4.

*(Promozione dei diritti del turista).*

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:

a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;

b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;

i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

« d) "bene immobile": un immobile anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto »;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Obbligo di fidejussione*). — 1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore ».

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 4.

(*Promozione dei diritti del turista*).

Al comma 2, sopprimere la lettera a)

4. 1. Turrone.

#### (A.C. 5003-B — Sezione 3)

#### ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 9.

(*Semplificazioni*).

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'eserci-

zio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività

ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative ».

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disci-

plina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

**(A.C. 5003-B - Sezione 4)**

**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**CAPO IV.**

**ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE**

**ART. 11.**

*(Abrogazioni e disposizioni transitorie).*

1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;

b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;

c) l'articolo 10, comma 14;

d) l'articolo 11;

e) l'articolo 12.

6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

**(A.C. 5003-B - Sezione 5)**

**ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 12.**

*(Copertura finanziaria).*

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire

270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 12.

*(Copertura finanziaria).*

*Al comma 1, sostituire le parole da: 80 miliardi fino a: anno 2003 con le seguenti: 280 miliardi per l'anno 2001, di lire 290 miliardi per l'anno 2002 e di lire 300 miliardi a decorrere dall'anno 2003.*

##### **12. 1.** Marzano, Scaltritti.

*Al comma 1, sostituire le parole da: 80 miliardi fino a: anno 2003 con le seguenti: 280 miliardi per l'anno 2001, di lire 205 miliardi per l'anno 2002 e di lire 355 miliardi a decorrere dall'anno 2003.*

##### **12. 2.** Bono, Scaltritti, Chiappori, Pezzoli.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 4178 — SENATORI: SENESE ED ALTRI: DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PREVISTA DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 676, IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (APPROVATA DAL SENATO) (7409)**

**(A.C. 7409 — Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), *c*), *d*), *e*), *i*), *l*), *n*) ed *o*), e all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001 sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.

3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Governo emana, entro dodici mesi dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa acquisizione dei pareri previsti nel comma 2 da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione.

5. Il Governo procede comunque alla emanazione del testo unico qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

**(A.C. 7409 — Sezione 1)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 4611 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA, PER TENERE CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 30 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7215)*

**(A.C. 7215 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999.

**(A.C. 7215 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL  
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

**(A.C. 7215 — Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL  
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3257 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN, SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A ISLAMABAD IL 19 LUGLIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5810)**

**(A.C. 5810 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Islamabad il 19 luglio 1997.

**(A.C. 5810 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in

vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 13 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5810 — Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 5810 — Sezione 4)**

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il Governo del Pakistan è formato da un regime militare;

in Pakistan permane una situazione di incertezza in merito alla ripresa del pro-



cesso democratico e dell'attività del Parlamento dissolto dal colpo di stato militare;

malgrado l'impegno del governo pakistano il narcotraffico rimane elemento di preoccupazione per la comunità internazionale,

impegna il Governo

ad adoperarsi nelle sedi internazionali opportune — Nazioni Unite, Unione Eu-

ropea, Gruppo della Banca mondiale — per avviare concrete iniziative diplomatiche per un ritorno della democrazia nel paese e perché vi sia da parte del governo locale un effettivo rispetto dei diritti umani, civili e politici, con particolare attenzione a quelli del fanciullo, nonché un maggiore impegno contro il narcotraffico.

**9/5810/1** Calzavara, Ballaman.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4427 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DI ERITREA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 6 FEBBRAIO 1996, E RELATIVO SCAMBIO DI LETTERE INTEGRATIVO EFFETTUATO AD ASMARA IL 20 ED IL 26 APRILE 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7078)**

**(A.C. 7078 - Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999.

**(A.C. 7078 - Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 7078 - Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4471 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, FATTA AD ALGERI IL 10 GIUGNO 1992, CON ALLEGATI SCAMBI DI LETTERE EFFETTUATI AD ALGERI IL 2 MARZO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7079)**

**(A.C. 7079 - Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999.

**(A.C. 7079 - Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62 della Convenzione stessa.

**(A.C. 7079 - Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4502 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA, CON PROTOCOLLO, FATTO A MOSCA IL 16 MARZO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7081)**

**(A.C. 7081 - Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999.

**(A.C. 7081 - Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 7081 - Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni per anni alterni a decorrere dal 2000, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 7081 - Sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4634 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO AD HARARE IL 16 APRILE 1999  
(APPROVATO DAL SENATO) (7556)**

**(A.C. 7556 – Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999.

**(A.C. 7556 – Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL  
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 7556 – Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL  
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4776 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE, CON DUE ALLEGATI, FATTA AD AARHUS IL 25 GIUGNO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (7557)**

**(A.C. 7557 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.

**(A.C. 7557 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.

**(A.C. 7557 — Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL  
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.031 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 7557 — Sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL  
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA CHE COMPLETA LA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 E NE AGEVOLA L'APPLICAZIONE, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998, NONCHÉ CONSEGUENTI MODIFICHE AL CODICE PENALE ED AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (6499)**

**(A.C. 6499 - Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

**CAPO I**

RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE  
DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA,  
FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato « Accordo ».

2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

**ART. 1.**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo I dell'Accordo, si considerano disposizioni più favorevoli quelle che rispettano in misura maggiore le garanzie del giusto processo.

**1. 01. Pecorella.**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifici o raggiri idonei ad ingannare le autorità amministrative, procura un grave danno all'ente pubblico defraudandolo, in misura rilevante, di un tributo o di un'altra prestazione.

**1. 02. Pecorella.**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il paragrafo 2 dell'articolo IV dell'Accordo è da intendersi riferito anche al caso previsto dal paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo.

**1. 03.** Pecorella.

**(A.C. 6499 - Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: ha facoltà di non dare corso con le seguenti: non dà corso.*

**2. 1.** Pecorella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Le informazioni di cui all'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate esclusivamente in relazione al procedimento per cui sono state richieste.

**2. 2.** Pecorella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 279 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Se lo Stato richiesto dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dallo Stato richiedente, ovvero dalle convenzioni di assistenza giudiziaria, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili. »

**2. 01.** Pecorella.

**(A.C. 6499 - Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti a una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*Al comma 1, dopo le parole: dopo avere aggiungere le seguenti: acquisito il parere dell'autorità giudiziaria competente e.*

**3. 1.** Pecorella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il Ministro non dà luogo alla consegna dei beni di cui al comma 1 se vi è controversia sulla loro proprietà.

**3. 2.** Pecorella.



*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. La domanda di assistenza giudiziaria e tutto quanto ad essa connesso non possono essere mantenuti riservati, nonostante la pretesa dello Stato richiedente, se ciò costituisce violazione dell'articolo 111 della Costituzione.

**3. 01.** Pecorella.

**(A.C. 6499 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 4.**

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 1.** Pecorella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , salvo il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 111 della Costituzione.

**4. 3.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , fatte salve le regole di nullità ed inutilizzabilità previste dal nostro ordinamento.

**4. 5.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tuttavia, tali atti sono inutilizzabili se compiuti in violazione dei principi del giusto processo.

**4. 2.** Pecorella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'insussistenza di condizioni che costituiscono vizi di nullità ed inutilizzabilità per gli atti corrispondenti compiuti dalla nostra autorità giudiziaria.

**4. 4.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Gli atti sono utilizzabili solo se conformi ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento in ordine alla formazione degli atti processuali.

**4. 6.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Gli atti con le seguenti: Le informazioni.

**4. 7.** Pecorella, Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , sempre che risultino conformi alla normativa italiana attinente alle essenziali esigenze dei diritti di difesa.

**4. 9.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , salvo che non siano acquisiti in violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento italiano.

**4. 10.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , solo qualora le modalità procedurali adottate in sede d'indagini congiunte siano tali da assicurare il rispetto dei principi che presiedono, in tema di acquisizione della prova, l'ordinamento costituzionale italiano, soprattutto in riferimento all'articolo 111 della Costituzione.

**4. 11.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci solo se compiuti nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 111 della Costituzione.

**4. 12.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell'efficacia devono essere acquisiti attraverso le modalità e nel rispetto delle forme previste per i corrispondenti atti compiuti dall'autorità giudiziaria italiana.

**4. 13.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La violazione delle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione dei mezzi di prova, deve intendersi sanzionata a pena di inammissibilità. »

**4. 01.** Pecorella.

**(A.C. 6499 - Sezione 5)**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo XXV dell'Accordo, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole:* è cittadino svizzero o risiede *con le seguenti:* sia cittadino dello Stato richiesto, o risieda.

**5. 1.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

**(A.C. 6499 - Sezione 6)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedi-

mento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Al comma 1, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , su richiesta del pubblico ministero, .*

**6. 1.** Pecorella, Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 1, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , su richiesta delle parti, .*

**6. 3.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire le parole: o anche prima quando se ne ravvisi l'esigenza con le seguenti: e anche prima su richiesta delle parti.*

**6. 4.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: il giudice verifica fino alla fine del comma con le seguenti: il pubblico ministero verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero ed informa il giudice senza ritardo.*

**6. 5.** Pecorella.

*Al comma 3, dopo le parole: La sospensione aggiungere le seguenti: , su richiesta del pubblico ministero,*

**6. 6.** Pecorella.

#### (A.C. 6499 – Sezione 7)

#### ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### CAPO II

##### MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

##### ART. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: « Fuori dei casi previsti dall'articolo 726, » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina con sentenza la corte d'appello competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

## CAPO II

*(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).*

## ART. 7.

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita.*

**7. 3.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo la parola: sentenza aggiungere le seguenti: , in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili,*

**7. 4.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, il seguente: La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le modalità previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.*

**7. 2.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: trasmette fino alla fine del periodo, con le seguenti: , sentite le parti nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, trasmette gli atti alla Corte d'appello designata comunicando la decisione al Ministero della giustizia.*

**7. 1.** Pecorella.

**(A.C. 6499 - Sezione 8)**

## ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

## ART. 8.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 726-bis. — *(Notifica diretta all'interessato).* — 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.

ART. 726-ter. — *(Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera).* — 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti.

2. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.

3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere a) e c), e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera b), salvo che sia diversamente stabilito dall'accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera,

che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*Al comma 1, capoverso ART. 726-ter, comma 1, sostituire le parole: il procuratore della Repubblica con le seguenti: , su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice,*

**8. 1.** Pecorella.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 726-ter, comma 2, sostituire le parole: Il procuratore della Repubblica con le seguenti: Il giudice.*

**8. 2.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 726-ter, sopprimere il comma 3.*

**8. 3.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 726-ter, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: salvo che sia diversamente stabilito dall'accordo,*

**8. 4.** Pecorella, Saponara, Rivolta, Niccolini.

#### **(A.C. 6499 – Sezione 9)**

#### ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 9.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza

giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità tenendo conto degli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 9.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dello Stato richiedente, aggiungere le seguenti: sempre che esse non siano in conflitto con i principi di diritto dello Stato richiesto.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso 5-bis, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: dando conto.*

**9. 1.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: dando conto.*

**9. 2.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: ed in conformità ai principi generali del nostro ordinamento ed in particolare all'articolo 111 della Costituzione.*

**9. 4.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non può darsi esecuzione alla rogatoria se, per le modalità indicate, non sono rispettati i principi del giusto processo.*

**9. 3.** Pecorella.

**(A.C. 6499 - Sezione 10)****ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 10.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2 ».

**(A.C. 6499 - Sezione 11)****ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.**

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 204-bis. — (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero*). — 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia ».

**(A.C. 6499 - Sezione 12)****ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.**

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« ART. 205-bis. — (*Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria*). — 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.

ART. 205-ter. — (*Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero*). — 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 12.**

*Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 205-bis.*

**12. 1.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, premettere le parole:* Quando si procede per uno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice .

**12. 5.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la presenza del difensore nel luogo in cui viene assunto l'atto.

**12. 2.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano se è in corso la procedura di estradizione.

**12. 3.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma :* Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

**12. 4.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

**(A.C. 6499 - Sezione 13)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 13.**

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 384-bis. — *(Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero).* — I

delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana ».

**(A.C. 6499 - Sezione 14)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 14.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**CAPO III**

**(Disposizioni finali).**

**ART. 14.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 mi-

lioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**14. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

**(Approvato)**

**(A.C. 6499 - Sezione 15)**

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**PROPOSTA DI LEGGE MENIA: CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DEGLI INFOIBATI (1563) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: DI BISCEGLIE (6724)**

**(A.C. 1563 - Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 1563 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro mancanza ai congiunti fino al quarto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazioni e prigionia.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

**1. 2.** Moroni.

*Al comma 1, sostituire le parole: soppressi e infoibati con le seguenti: vittime inermi di uccisioni, in qualsiasi modo perpetrate.*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**1. 7.** Moroni.

*Al comma 1, sostituire le parole: soppressi e infoibati con le seguenti: vittime innocenti di uccisioni, in qualsiasi modo perpetrate.*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**1. 8.** Moroni.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 4.** Moroni.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: escludendo quelli che sono caduti in combattimento.*

**1. 11.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

**3.** Agli infoibati sono assimilate anche le vittime delle persecuzioni subite dagli ita-

liani residenti fino al 5 gennaio 1956 nei territori delle province di Pola, Fiume e Zara passati alla sovranità e alla amministrazione della Repubblica federativa di Jugoslavia. Non sono ricompresi per il riconoscimento i congiunti dei caduti in combattimento nonché, fra gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre di azione protagoniste dei pogrom anti ebraici di Trieste del 1941 e del 1943, quelli che, secondo gli accertamenti compiuti dalla commissione di cui all'articolo 3, tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di liberazione, contro i perseguitati politici e razziali dei regimi fascista e nazista e contro la popolazione civile.

**1. 6.** (Nuova formulazione). Di Bisceglie.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Agli infoibati sono assimilate anche le vittime delle persecuzioni subite dagli italiani residenti fino al 5 gennaio 1956 nei territori delle province di Pola, Fiume e Zara passati alla sovranità o all'amministrazione jugoslava. Dal riconoscimento sono esclusi i caduti in combattimento e gli appartenenti e collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di liberazione e la popolazione civile, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre d'azione protagoniste dei pogrom antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943, e simili.

**1. 10.** Moroni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento, coloro che sono stati soppressi mentre facevano parte di formazioni indossanti divisa o insegne tedesche e comunque gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro la popolazione civile e gli antifascisti e/o praticarono la delazione ai danni di resistenti e di cittadini di origine ebraica.

**1. 9.** Moroni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento, coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano parte di formazioni indossanti divisa o insegne tedesche e comunque gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione civile e/o praticarono la delazione ai danni di resistenti e dei cittadini di origine ebraica.

**1. 5.** Moroni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento e gli appartenenti e collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione civile, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre d'azione protagoniste dei pogrom antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943.

**1. 1.** Di Bisceglie, Moroni, Ruffino.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 - Attività di collaudo degli elicotteri Agusta)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

L'Agusta è la più importante azienda italiana, tra le prime nel mondo nel settore delle costruzioni aeronautiche ed occupa complessivamente in Italia oltre cinquemila dipendenti impiegati in attività di progettazione, sviluppo, assemblaggio e assistenza post vendita di elicotteri e convertiplani;

dagli anni '40 l'Agusta svolge le attività progettuali e di assemblaggio in provincia di Varese negli stabilimenti di Cascina Costa mentre le attività di volo dei collaudi vengono effettuate presso l'aeroscalo di Vergiate;

le attività di volo sull'aeroporto di Vergiate sono interagenti con quelle di Malpensa e vengono pertanto svolte in coordinamento e con autorizzazione dell'Enav, ovvero con la torre di controllo di Malpensa;

l'avvio di Malpensa 2000, a fine ottobre 1998, ha comportato inevitabilmente un allungamento dei tempi di attesa per le autorizzazioni ai voli di collaudo degli elicotteri;

questa penalizzante situazione si è aggravata con la cosiddetta « spalmatura » delle rotte di involo da Malpensa 2000,

decisione presa a livello ministeriale per « alleggerire » il territorio circostante l'*hub* dall'impatto acustico aeroportuale;

questa soluzione, voluta dal Ministro dei trasporti, nella sostanza ha comportato un ulteriore aggravio sui tempi di attesa per le autorizzazioni ai voli di collaudo dell'Agusta;

questo contesto presenta oggettive ricadute negative per un'azienda costretta a subire vincoli e tempi di attesa non compatibili con l'autonomia operativa di cui dovrebbe godere uno dei più importanti costruttori di elicotteri al mondo;

in questa situazione le attività di collaudo dell'Agusta possono avvenire solamente a bassa quota, in ristrettissimi intervalli di tempo e con un pesantissimo impatto acustico sulle aree residenziali limitrofe;

qualora dovesse perdurare questa situazione di precarietà operativa, l'Agusta si vedrebbe costretta a procedere alla delocalizzazione all'estero delle proprie strutture, ovvero in aree industriali più congeniali alle proprie attività —:

quali iniziative i Ministri interpellati intendano porre in essere per restituire alle attività di collaudo della più importante industria aeronautica italiana l'impermeabilità dello spazio identificato con la sigla « ATZ Vergiate », il solo compatibile con le rotte di involo degli aeromobili da Malpensa 2000 in modo da tutelare con certezza migliaia di posti di lavoro.

(2-02910)

« Selva, Tosolini ».

(20 febbraio 2000)

**(Sezione 2 - Atti vandalici contro postazioni di Forza Italia)****B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

nelle ultime settimane si sono verificati reiterati atti di intimidazione nei confronti di esponenti e sedi di Forza Italia, unitamente ad aggressioni e gravi atti di vandalismo contro le postazioni mobili destinate alla propaganda elettorale; in particolare a Macerata il 20 febbraio il gazebo di Forza Italia è stato imbrattato con scritte minacciose, mentre a Rimini, dove si è verificata l'aggressione più grave nella notte fra il 20 e il 21 febbraio, la struttura è stata data alle fiamme e distrutta —:

quali iniziative siano state assunte a seguito delle denunce presentate in precedenza e quali provvedimenti il Governo intenda adottare, alla luce delle ulteriori ultime aggressioni, per garantire a Forza Italia ed a tutti i partiti politici un tranquillo e sereno svolgimento della prossima campagna elettorale.

(2-02919) « Palmizio, Scajola, Vito ».

(22 febbraio 2001)

**(Sezione 3 - Incidente dell'aeronautica militare nella provincia di Treviso)****C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

l'8 febbraio 2001 in Lancenigo, frazione di Villorba, un cacciabombardiere Amx dell'aeronautica militare si è disintegrato al suolo;

il pilota Davide Franceschetti di 36 anni, sposato e padre di tre figli, maggiore dell'aeronautica militare ed esperto pilota che, proprio a bordo degli Amx, aveva partecipato a numerose operazioni sia in Bosnia che in Kosovo, è morto dopo aver tentato di salvarsi lanciandosi dalla carlinga;

le ultime parole inviate dal pilota ai colleghi della torre di controllo dell'aeroporto di Istrana sono state: « ...ho qualche problema »;

il tragico incidente, che pare ascrivibile a un'avaria al motore, si è verificato mentre il cacciabombardiere stava sorvolando una zona di Treviso sulla quale insistono abitazioni e l'istituto scolastico « Planck », dove centinaia di studenti stavano facendo lezione;

è stata evitata una strage solo grazie all'eroismo del pilota che ha rinunciato ad azionare il dispositivo d'espulsione dell'areo quando era ancora in quota ed è rimasto ai comandi, sino a portare il suo caccia su di una zona disabitata;

il cacciabombardiere precipitato appartiene alla serie degli Amx acquistati al ministero della difesa sui quali, nel 1999, stava indagando il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottor Giuseppe Pititto;

quest'ultimo, poiché altri Amx erano precipitati talvolta, anche in quelle occasioni, con la morte del pilota, onde accertare a sorpresa e senza possibilità di inquinamenti le cause dei gravissimi eventi che apparivano riconducibili a difetti strutturali dei velivoli, aveva ordinato, con provvedimento del 14 aprile 1999, l'immediato sequestro probatorio di un cacciabombardiere Amx, consegnando il decreto per l'esecuzione al comandante il nucleo polizia tributaria della guardia di finanza, colonnello Francesco Pittorru;

l'ufficiale di polizia giudiziaria, invece di eseguire, secondo quanto era tenuto a fare, il provvedimento del pubblico ministero Pititto, ne ha informato il procuratore capo della Repubblica, dottor Salva-

tore Vecchione, il quale, incomprensibilmente quanto abusivamente, si è fatto recapitare dal colonnello Pittorru il decreto di sequestro e ne ha bloccato l'esecuzione;

per di più il procuratore medesimo, con il pretesto che il pubblico ministero non lo avesse preventivamente informato del suo intendimento di procedere al sequestro del cacciabombardiere, gli ha revocato l'inchiesta;

la competente settima Commissione del Csm ha accertato che il pubblico ministero Pititto non aveva affatto il dovere di informare previamente il procuratore capo ed ha, in conseguenza, proposto al *plenum* di dichiarare l'illegittimità della revoca operata dal dottor Vecchione;

il comportamento del procuratore capo, appare oggi addirittura irresponsabile, ove si consideri che se egli non avesse bloccato il provvedimento di sequestro legittimamente emesso dal dottor Pititto e non gli avesse illegittimamente sottratto l'inchiesta, probabilmente il maggiore Franceschini sarebbe ancora vivo, nel momento in cui la perizia tecnica avrebbe potuto accertare eventuali difetti costruttivi dell'aereo;

al di là dei profili di responsabilità penale e, con riferimento ai familiari del pilota deceduto, anche di responsabilità civile, eventualmente ravvisabili nell'agire del procuratore Vecchione, resta che egli appare moralmente responsabile della morte del giovane pilota;

questa circostanza, di per sé, rende insostenibile la sua permanenza a capo della procura della Repubblica di Roma e sempre più incomprensibili le ragioni per le quali il Csm continui a mantenerlo al suo posto ed abbia invece trasferito d'ufficio il pubblico ministero Pititto, con l'addebito di avere creato una situazione d'incompatibilità con il procuratore Vecchione per non averlo informato proprio di quel decreto di sequestro la cui esecuzione

avrebbe, quasi certamente, salvata la vita del giovane Franceschetti —:

quali siano le valutazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro interpellati in ordine ai fatti esposti, e quali provvedimenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare a fronte del comportamento del procuratore Vecchione che oggi all'interrogante appare essere alla base di una tragedia che si sarebbe potuta evitare.

(2-02920) «Fragalà, Aloï, Anedda, Armaroli, Biondi, Buontempo, Nuccio Carrara, Colucci, Contento, Conti, De Luca, Floresta, Gazzilli, Gnaga, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lembo, Lorusso, Maiolo, Manzoni, Marras, Martino, Matranga, Menia, Messa, Morselli, Napoli, Neri, Paolone, Polizzi, Riccio, Santori, Trantino, Simeone, Sospiri, Tatarella, Tringali, Pampo».

(22 febbraio 2001)

#### **(Sezione 4 - Messa in sicurezza dei torrenti della provincia di Torino)**

##### **D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

i problemi creati dall'alluvione nell'ottobre scorso rischiano, se non vengono affrontati adeguatamente, di avere effetti devastanti per la tutela dei cittadini e la salvaguardia del territori;

la pulizia dei torrenti e l'arginatura degli stessi restano, a tutt'oggi, nodi irrisolti e il rallentamento dell'azione del magistrato del Po e dell'Autorità di bacino sono all'origine della contestazione dei cittadini e agricoltori che si sta diffondendo in tutta la provincia di Torino;

la situazione dei torrenti Pellice e Chisone, ad esempio, continua ad essere

pericolosa per l'incolumità di intere popolazioni, se non si attivano al più presto i meccanismi di sicurezza e di necessaria ed indispensabile arginatura e sistemazione degli alvei dopo la sciagura dell'ottobre scorso;

il continuo rimbalzo di responsabilità tra il magistrato del Po e l'Autorità di bacino per « decidere » in merito agli interventi di messa in sicurezza degli argini può avere effetti drammatici con l'approssimarsi della primavera e delle fisiologiche e conseguenti piogge di stagione —:

a fronte di questa situazione, peraltro largamente conosciuta dal Governo, quali iniziative immediate e concrete il Ministro dei lavori pubblici possa e voglia intraprendere per rimuovere gli ostacoli che frenano interventi non più procrastinabili per salvaguardare l'incolumità dei cittadini e di intere popolazioni.

(2-02896) « Soro, Merlo ».

(14 febbraio 2001)

**(Sezione 5 – Criminalità nel nord-est della Sardegna)**

**E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

già in data 14 maggio 1998 fu presentata interpellanza (n. 2/01121) con cui si segnalava il pericolo di una strisciante penetrazione nel nord-ovest della Sardegna (Gallura) della criminalità organizzata e, in particolare, dell'intensificarsi di episodi di usura;

a tale interpellanza non è mai stata data risposta;

nel frattempo le cronache della Gallura hanno dato notizia di gravi irregolarità che si sarebbero verificate nei confronti di soggetti dichiarati falliti e coinvolti in episodi di usura;

tali notizie, che sembrano trovare preciso riscontro in numerosi atti giudiziari, hanno suscitato forte preoccupazione fra i cittadini, molti dei quali hanno sentito l'esigenza di costituirsi in « Comitato per la legalità e la giustizia in Gallura » e si sono rivolti al Presidente della Repubblica, al Ministro della giustizia in indirizzo, nonché al Consiglio superiore della magistratura, il quale peraltro, per il medesimo ordine di argomenti, era già stato investito da precedenti esposti, rimasti senza riscontro;

una delle vittime dell'attività usuraria, al fine di reclamare giustizia sul proprio caso, che si trascina da oltre 10 anni, nonché per richiamare l'attenzione su quanto accade in Gallura, ha fatto ricorso ad uno « sciopero della fame » che lo ha gravemente debilitato;

un magistrato della procura della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania, da anni impegnato in indagini sul fenomeno dell'usura, ha lanciato un pubblico significativo allarme, paventando anche gli effetti che deriverebbero da « una mancata azione repressiva » (vedi *L'Unione Sarda* del 5 agosto 2000) il che, affermato da un membro della procura della Repubblica, lascia intendere come l'azione repressiva incontri ostacoli potenti;

si intravede la possibilità che beni di imprenditori che si sono trovati in difficoltà economiche (e segnatamente beni del signor Pietrino Sanna, l'imprenditore che ha effettuato lo sciopero della fame e al quale sta per essere portata via la casa di abitazione) siano stati acquisiti, per prezzi irrisori, al patrimonio di soggetti che, in ragione del loro ufficio, erano a conoscenza delle difficoltà economiche degli imprenditori suddetti, con il risultato non solo di conseguire illeciti arricchimenti, ma di sottrarre quei beni alla massa fallimentare;

tali episodi ed altri consimili legittimano il sospetto che, nell'ambito delle

procedure fallimentari o durante il periodo immediatamente precedente alla loro apertura, si verificano atti e fatti che in realtà integrano casi di vera e propria usura, quando non di estorsione, sospetto tanto più forte in quanto si apprende che sarebbero scomparsi documenti presentati in sede giudiziaria da parte delle vittime (e segnatamente dal già citato signor Pietrino Sanna);

proprio sul caso Sanna, peraltro, sarebbero state disposte indagini solo nel luglio del 1995, nonostante che un esposto fosse già stato presentato fin dal 1991 —;

quali elementi di conoscenza il Ministro interpellato abbia della situazione, denunciata con grande clamore e giustificata preoccupazione, dai cittadini e dagli organi di informazione della Gallura;

quali rassicurazioni, in ordine agli episodi qui solo sommariamente riportati, ma che sono a conoscenza del Ministro interpellato anche per altra via, il Governo sia in grado di fornire agli allarmati cittadini galluresi, i quali hanno ragioni per ritenere di non poter contare su tutte le tutele cui hanno diritto nei confronti di gruppi di interesse che sembrano fare affidamento su indebite e potenti protezioni;

se il Ministro interpellato, al fine di verificare l'eventuale irregolarità o illiceità in atti e fatti connessi alle procedure fallimentari apertisi presso il tribunale di Tempio Pausania nel corso dell'ultimo decennio, intenda fare esercizio del potere di disporre una rigorosa ispezione, la quale, sulla base dei dati disponibili non solo sarebbe più che giustificata, ma rappresenterebbe il solo modo per rasserenare una comunità fortemente scossa da pesanti sospetti.

(2-02924)

« Meloni, Grimaldi ».

(27 febbraio 2001)

**(Sezione 6 - Trasferimento della farmacia del comune di Rose - Cosenza)**

**F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della giustizia, della sanità e dell'interno, per sapere — premesso che:

nel comune di Rose (CS), ove risiedono circa 4.200 abitanti, esiste una sola farmacia, da sempre ubicata nel centro storico;

l'80 per cento della popolazione residente si trova nel centro storico ed a monte dello stesso;

il centro storico trovasi ubicato in zona equidistante e facilmente raggiungibile da tutte le frazioni;

l'amministrazione comunale, con atto n. 63 del 19 aprile 2000, della giunta comunale, e con atto n. 21/2000 del consiglio comunale ha, unanimemente, deliberato di opporsi alla richiesta di trasferimento, presentata all'Asl n. 4 di Cosenza dalla dottoressa Lucente, relativa all'esercizio farmaceutico sede unica di Rose, dai locali di via Italia a quelli di C. da Petrarco, ciò in considerazione dei gravi disagi che il trasferimento avrebbe comportato per la maggioranza dei cittadini e soprattutto per gli anziani;

con delibera n. 841 dell'8 giugno 2000, il direttore generale dell'Asl n. 4 di Cosenza, ritenuta la fondatezza dell'opposizione proposta dal consiglio comunale di Rose, ha respinto la richiesta di autorizzazione al trasferimento della farmacia proposta dalla dottoressa Lucente;

avverso il suddetto atto deliberativo n. 841/2000 del D.G. Asl n. 4, la dottoressa Lucente ha proposto ricorso al Tar con richiesta di sospensione cautelare degli effetti dell'atto, richiesta rigettata dal Tar Calabria con ordinanza n. 744 del 14 settembre 2000;

a seguito di specifica richiesta inoltrata, per conto della dottoressa Lucente, dall'avvocato Paolini, il consiglio comunale, con atto n. 63/2000, unanimemente, ha

deliberato di non accogliere la richiesta di trasferimento della farmacia in C. da Petrarro con contestuale istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale a Rose centro;

nella seduta consiliare del 6 dicembre 2000, il sindaco ha comunicato di essere venuto a conoscenza che in data 28 novembre 2000, il commissario straordinario Asl n. 4, con atto n. 1507, aveva autorizzato il trasferimento della farmacia senza che fossero intervenuti nuovi fatti; nella stessa seduta con atto n. 69/2000, sempre all'unanimità, il consiglio comunale ha approvato indirizzi di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nel centro storico, stabilendo in particolare che l'esercizio farmaceutico dovrà essere ubicato, trattandosi di servizio di pubblica utilità, esclusivamente nell'ambito del centro storico fino a quando il territorio comunale sarà sede di unica farmacia;

il citato atto deliberativo n. 69/2000, in data 7 dicembre 2000, è stato presentato dal sindaco e da consiglieri comunali al commissario straordinario Asl n. 4, il quale alla presenza di numerosi amministratori e cittadini nel pomeriggio dello stesso giorno ha sottoscritto provvedimento di revoca dell'autorizzazione al trasferimento della farmacia;

nella tarda serata del 7 dicembre 2000, un nutrito gruppo di cittadini si è radunato dinanzi ai locali sede della farmacia in viale Italia, ove si stavano svolgendo operazioni di trasloco; a seguito dell'intervento della polizia municipale e dei carabinieri della locale stazione, le operazioni di trasloco venivano sospese;

in data 8 dicembre 2000, il vice sindaco si è rivolto ai carabinieri della locale stazione rappresentando lo stato di tensione sociale che l'inizio delle operazioni di trasloco della sera precedente avevano provocato nella cittadinanza;

nelle prime ore del mattino del 9 dicembre 2000, con l'assistenza dei carabinieri, sono iniziate le operazioni di trasloco; in tale data l'esercizio farmaceutico

di viale Italia è rimasto chiuso provocando lo stazionamento di numerosi cittadini bisognosi del prelievo di farmaci, anche urgenti;

il sindaco di Rose, al fine di scongiurare l'illegittima apertura che avrebbe causato problemi di ordine pubblico, nella giornata di domenica 10 dicembre emanava ordinanza n. 31/2000, con la quale veniva ingiunto alla titolare di astenersi dall'apertura della sede farmaceutica nei locali in C. da Petrarro, in attesa del perfezionamento del provvedimento di revoca dell'azienda sanitaria, e di provvedere all'immediata apertura della sede sita in viale Italia 28;

nella giornata dell'11 dicembre 2000, la titolare della sede farmaceutica, dottoressa Antonia Lucente, incurante dell'ordinanza sindacale notificatagli e del provvedimento di revoca emanato dall'Asl, anch'esso, nel frattempo, notificato prima che intervenisse l'esecutività dell'atto autorizzatorio precedentemente emanato dalla stessa Asl e nonostante gli inviti delle forze dell'ordine, apriva la nuova sede farmaceutica, del tutto abusiva, in C. da Petrarro;

in data 19 dicembre 2000, veniva presentato, dalla giunta comunale di Rose, un esposto in ordine all'abusivo esercizio di farmacia nel comune di Rose, località Petrarro, titolare dottoressa Antonia Lucente, richiesta intervento urgente, presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Cosenza;

in data 19 dicembre 2000, a firma della giunta municipale, è stata presentata, all'assessorato regionale alla sanità, istanza di chiusura immediata *ex* articolo 3 comma 2 legge n. 362 del 1991 - farmacia loc. Petrarro di Rose (CS), nonché richiesta di revoca del decreto PGR n. 2297/87 di assegnazione della titolarità dell'esercizio di farmacia in Rose — centro storico, in Viale Italia, 28, alla dottoressa Lucente;

in data 19 dicembre 2000, è pervenuta al sindaco, da parte dei Nas di Cosenza, « proposta adozione provvedimenti



amministrativi ai sensi dell'articolo 123 Tullss e legge regionale n. 18 del 19 aprile 1990 »;

in data 19 dicembre 2000, è pervenuta nota prot. 754 del 19 dicembre 2000, dell'AS, regolarmente notificata alla titolare, invito a « provvedere all'immediata chiusura dell'esercizio attivato in contrada Petrarò e al ripristino dell'attività di farmaceutica nel centro storico » ciò in ottemperanza a quanto stabilito con delibera dell'AS n. 1556 del 7 dicembre 2000;

in data 20 dicembre 2000, la titolare continuava ad aprire la sede abusiva sita in C. da Petrarò ed in mattinata sono intervenute le forze dell'ordine al fine di allontanare i cittadini che, spontaneamente, stazionavano davanti all'esercizio abusivo, consentendo l'ingresso nei locali abusivi degli addetti al servizio farmaceutico di Rose e quindi la vendita abusiva dei farmaci;

le circostanze sopra esposte hanno provocato, oltre a gravi disagi, uno stato di forte tensione sociale nel territorio comunale, con assembramenti spontanei di gruppi di cittadini dinanzi alla sede abusiva della farmacia sita in C.da Petrarò;

dei fatti esposti sono costantemente informati il prefetto, il procuratore della Repubblica, i carabinieri, l'Asl n. 4 di Cosenza, l'assessore regionale alla sanità, il presidente della giunta regionale;

a tutt'oggi nessun provvedimento è stato emesso tendente a ripristinare lo stato di legalità significando che da più giorni il paese di Rose è ormai privo, di fatto, di un servizio di pubblica utilità qual è quello farmaceutico —:

quali provvedimenti intendano intraprendere per stabilire le legalità richiesta dal consiglio comunale di Rose e dall'intera cittadinanza, condizioni minime di un vivere civile e democratico che dovrebbero essere insiti in un Paese come il nostro, atteso che gli stessi cittadini stanno perdendo ogni fiducia nelle istituzioni in quanto, pare, che non esista una autorità preposta che possa, immediatamente,

porre in esecuzione provvedimenti emanati dal sindaco quale ufficiale di governo e dall'azienda sanitaria locale, tendenti a chiudere un esercizio del tutto abusivo e senza autorizzazione alcuna e ripristinare l'immediata apertura della legale sede e quali iniziative si intenda assumere al fine di fronteggiare la situazione di turbamento dell'ordine pubblico che potrebbe sfociare in atti gravi determinati dagli eventi sopra riportati;

se vi siano state inadempienze e responsabilità da parte delle autorità competenti per non aver dato seguito ai provvedimenti urgenti sopra menzionati.

(2-02794) « Eduardo Bruno, Grimaldi, Brunetti, Saia ».

(20 dicembre 2000)

#### **(Sezione 7 - Ritiro dal mercato di alcuni tipi di farmaci)**

#### **G)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

sempre più spesso si sente parlare dell'impossibilità di reperire i farmaci cosiddetti ad alto costo, oppure di riuscire a trovarli solo in « alcune farmacie » come quella del Vaticano, perché altrove sono stati ritirati dal mercato;

le case produttrici interpellate rispondono di non poter più produrre questi tipi di farmaci poiché i costi sono elevati e non riescono a trovare un accordo con il ministero della sanità;

sono numerosi i casi in Italia di malati che hanno bisogno di farmaci come il « Mesticon », anch'esso ritirato dal mercato, per la sopravvivenza e di cui, quindi, non possono assolutamente fare a meno;

una tale situazione è cinica ed aberrante poiché pone davanti alla primaria importanza della vita umana le meschine motivazioni degli elevati costi di produ-

zione; sarebbe forse più giusto fornire gratuitamente tali farmaci visto che sono veramente « pochi » i malati che ne hanno bisogno, e non è giusto che, ad intervalli più o meno regolari, debbano intraprendere, loro o chi per essi, la lunga marcia per reperirli; la Costituzione recita che « la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo..., e garantisce cure gratuite agli indigenti » —:

quali provvedimenti intenda promuovere affinché questo grave disagio, non solo per i malati ed i familiari, ma soprattutto della società tutta, venga superato in maniera dignitosa e definitiva; e se non ritenga opportuno estendere un'attenzione particolare a tutti quei tipi di farmaci cosiddetti « introvabili », ma di cui molte vite umane hanno un bisogno vitale.

(2-02909) « Mario Pepe ».

(20 febbraio 2001)

**(Sezione 8 – Rimborsi alle associazioni di volontariato)**

**H)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere – premesso che:

il decreto ministeriale del 5 novembre 1996 recante « Aggiornamento del prezzo di cessione del sangue e emocomponenti tra Servizio sanitario pubblico e privato uniforme per tutto il territorio nazionale », sulla base di quanto previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 107 del 1990, stabilisce i rimborsi dovuti alle associazioni di volontariato, che operano nel settore, a copertura delle spese che esse affrontano nello svolgimento di un compito fondamentale per la sanità del nostro Paese;

l'adeguamento delle tariffe risale, mediante decreto, al 16 dicembre 1996;

il ritardo non è comprensibile neppure in considerazione della presenza in Parlamento del disegno di legge di riforma della legge 107 del 1990;

detto ritardo determina una condizione di disagio per le stesse associazioni di volontariato che, comunque, continuano a svolgere costantemente un compito difficile ed essenziale affinché nel nostro Paese possa essere conseguito l'obiettivo dell'autosufficienza per quanto concerne il sangue ed il plasma;

lo stesso piano nazionale del sangue, approvato nel 2000, prevede come principale obiettivo il raggiungimento dell'autosufficienza —:

quali iniziative intenda adottare affinché, in tempi brevi, vi sia l'adeguamento delle tariffe, impedendo una ulteriore penalizzazione per le associazioni di volontariato, su cui grava anche la discordante interpretazione della norma dell'Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 266 del 1991.

(2-02923) « Molinari, Boccia ».

(27 febbraio 2001)

**(Sezione 9 – Accordo tra il Ministero degli affari esteri e la Banca mondiale)**

**I)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

una missione della Banca mondiale diretta da John Middleton, si è recata in Roma nei giorni 24 e 25 del mese di gennaio di quest'anno, allo scopo di discutere accordi preliminari sul partenariato fra il ministero italiano degli affari esteri (Mae) e la Banca mondiale su un programma di apprendimento a distanza (*distance learning*) da implementare nei Balcani e nelle regioni mediterranee;

il progetto rappresenta l'unica iniziativa di carattere regionale (nell'ex Jugoslavia) nel settore della formazione a distanza e avrebbe quindi offerto alla cooperazione ed all'Italia grande visibilità, fornendo altresì un importante strumento di promo-

zione per una serie di iniziative già esistenti, quali l'Uniadrion (consorzio universitario transadriatico);

la missione suddetta ha incontrato il direttore generale per la cooperazione e lo sviluppo Ministro Magliano, il consigliere Mistretta, il dottor Scala ed altri rappresentanti dei differenti dipartimenti del ministero degli affari esteri;

le discussioni intercorse tra il ministero degli affari esteri e la Banca mondiale avevano portato al raggiungimento di accordi precisi, sia per quanto concerne i fondi stanziati per il programma, sia per quanto concerne i tempi di attuazione del medesimo e le rispettive responsabilità dei vari organismi che avrebbero dovuto farne parte;

tutto indicava che un accordo per il programma in questione era stato raggiunto, mancandone soltanto l'ufficialità;

ma il giorno 16 febbraio, secondo quanto risulta all'interrogante, veniva comunicato alla Banca mondiale che in seguito ad una riunione — tenutasi nella stessa giornata — presieduta dal Ministro Magliano, con Mistretta, Olivieri ed altri consiglieri, la volontà politica di eseguire il progetto era venuta meno e che quindi l'accordo sarebbe stato respinto;

ad oggi non risultano essere pervenute alla Banca mondiale ulteriori comunicazioni da parte del ministero degli affari esteri —:

quali elementi abbiano condotto il ministero degli affari esteri a revocare gli accordi di fatto già presi con la Banca mondiale la quale, proprio perché l'Italia si era espressa chiaramente a favore del progetto, aveva provveduto ad inviare una missione di alto livello guidata da un direttore di dipartimento;

quali siano state le motivazioni che hanno spinto il ministero degli affari esteri a non chiedere eventuali modifiche dei termini dell'accordo con la Banca mondiale, come pure sarebbe stato legittimo,

ma a dichiarare *tout court* la mancanza di volontà politica all'accordo medesimo;

se e quanto il caso delle presunte tangenti, nell'operazione che portò all'ingresso di Telecom Italia nella Telekom Serbia con l'acquisizione del 29 per cento delle sue azioni — caso venuto alla luce proprio in concomitanza della comunicazione del ministero degli affari esteri alla Banca mondiale in cui il ministero degli affari esteri stesso esprimeva la mancanza di volontà politica a concludere ufficialmente l'accordo —, abbia influito sulla scelta adottata dal ministero degli affari esteri.

con quali modalità è stata data alla Banca mondiale la comunicazione che l'accordo era stato respinto.

(2-02915) « Giovine, Piva, Maticena, Rivelli, Giannattasio, Lavagnini, Tarditi, Vitali, Cito, Costa, Viale, Taborrelli, Gazzilli, Giuliano, Scaltritti, Collavini, Giudice, Tortoli, Di Comite, Gagliardi, Pecorella, Gazzara, Fratta Pasini, Colletti, Lorusso, Gastaldi, Deodato, Possa, Lo Jucco, Baiamonte, Sestini, Cicu ».

(21 febbraio 2001)

**(Sezione 10 – Importazione di concentrato di pomodoro)**

**L)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, delle finanze e della sanità, per sapere — premesso che:

in Italia il comparto del trasformato del pomodoro è un segmento molto rilevante nel panorama della trasformazione agro-industriale, e di certo il più importante nell'ambito dei prodotti ortofrutticoli trasformati;

di conseguenza, la coltivazione di pomodoro da industria incide in modo de-

terminante sull'economia agricola e dell'indotto collegato di alcune regioni del nostro Paese;

a causa di elevate importazioni di prodotto semilavorato dalla Cina, sotto forma di concentrato di pomodoro, si sta verificando una profonda crisi del mercato del prodotto nazionale, che sta investendo oggi le aziende di trasformazione, ma che certamente si rifletterà negativamente anche sui produttori agricoli, già profondamente segnati dai problemi connessi a scarsa attività di controllo e tutela, rispetto a prodotti di interesse alimentare importati nel nostro Paese;

in più occasioni (l'ultima è riferita al sequestro avvenuto il 10 febbraio 2001 da parte della guardia di finanza nel porto di Bari di 112 tonnellate di triplo concentrato di pomodoro avariato), si è accertato che trattasi di pomodoro semilavorato di pessima qualità, pagato al di sotto dei prezzi applicati dal mercato mondiale, e soprattutto senza nessuna garanzia di tracciabilità del prodotto;

queste importazioni sono consentite sfruttando il meccanismo delle importazioni temporanee in esenzione di dazi, il che dà la possibilità ad alcuni operatori di rifornirsi di concentrato di pomodoro a bassissimo costo che, adeguatamente rilavorato, viene immesso sul mercato come prodotto tipicamente italiano, eludendo in questo modo quella serie di prescrizioni e controlli a cui è soggetta la produzione italiana;

in data 22 febbraio si riunirà il comitato tecnico interministeriale per autorizzare ulteriori importazioni di concentrato cinese, elevando il rischio di un definitivo collasso della filiera —:

se non ritengano che il concentrato in importazione temporanea da Paesi extra

europei debba essere assoggettato agli stessi controlli igienico-sanitari a cui viene assoggettato il prodotto italiano ai sensi della normativa vigente;

quali azioni si intendano intraprendere al fine di verificare se il prodotto cinese sia stato ottenuto nel rispetto della normativa italiana e comunitaria a tutela dei consumatori e quindi, riferite all'uso nella coltivazione del pomodoro, di prodotti chimici non consentiti e di sementi geneticamente modificati;

al fine di salvaguardare l'immagine di una produzione tipicamente mediterranea e italiana e non correre il rischio di quanto già avvenuto per la produzione vinicola italiana, in occasione dello scandalo del metanolo, se non ritengano di sospendere i permessi di importazione temporanea o, in alternativa, elevare oltre i limiti di convenienza i dazi previsti, nel caso in cui operatori del settore facciano richiesta di nazionalizzare il concentrato proveniente da importazione temporanea.

(2-02916) « Marinacci, Leone, Tatarella, Scarpa Bonazza Buora, Divella, Donato Bruno, Bertucci, Marzano, Massidda, Cuccu, Ricci, Teresio Delfino, Grillo, Guidi, Marotta, Cito, Collavini, Cascio, Misuraca, Amoruso, Polizzi, Benedetti Valentini, Antonio Pepe, Aloï, Cardello, Lorusso, De Ghislanzoni Cardoli, Giuliano, Vincenzo Bianchi, Gazzilli, Riccio, Pampo, Losurdo, Mantovano, Simeone, Manzoni, Del Barone, Cimadoro, Niccolini, Chiappori, Grunetti, Sestini ».

(21 febbraio 2001)